

**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**N. 66**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA**

L'anno **2022** , addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00** in Loiano, nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<b>1) MORGANTI FABRIZIO</b>	<b>SI</b>
<b>2) BENNI EMANUELA</b>	<b>SI</b>
<b>3) BARTOLOMEI CORRADO</b>	<b>SI</b>
<b>4) LADINETTI LUCA</b>	<b>SI</b>
<b>5) MENETTI LAURA</b>	<b>SI</b>
<b>6) BUGANÈ MICHELE</b>	<b>SI</b>
<b>7) MATTEI MARINO</b>	<b>SI</b>
<b>8) MARINA NASCETTI</b>	<b>SI</b>
<b>9) RAFFAELLA MONARI</b>	<b>NO</b>
<b>10) ZAPPATERRA DANILO</b>	<b>SI</b>
<b>11) TEDESCHI ALICE</b>	<b>SI</b>
<b>12) BARISCIANI NOEMI</b>	<b>NO</b>
<b>13) VENTURI PAOLO</b>	<b>SI</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **RAFFAELLA MONARI; BARISCIANI NOEMI**

Partecipa il Segretario Comunale **LETIZIA RISTAURI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,  
N° 267

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 17/12/2022

IL RESPONSABILE DI AREA  
ROSSETTI CINZIA

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 17/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA

Data lettura dell'oggetto, il Sindaco Morganti informa che, come già ricordato in Commissione Consiliare, si confermano anche per il 2023 le aliquote IMU. L'aliquota è pari al 10,6 per mille per tutti i casi, tranne le eccezioni quali le abitazioni principali non di tipologia "popolare" (aliquota 3,5 per mille con 200 euro di detrazione) e i fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota 1 per mille).

Verificata l'assenza di osservazioni in merito alla proposta, il Sindaco Morganti procede alla votazione per alzata di mano e per appello nominale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

**DATO ATTO** che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 dicembre, salvo eventuale differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'interno;

**DATO ATTO** che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *"a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...]"*;

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento,
- al comma 751, che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento,
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2021 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 nelle seguenti misure:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille e detrazione nella misura massima di € 200,00,
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille,
- c. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille,
- d. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

**VISTO:**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 21/12/2022

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020,
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia,
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756,
- che il decreto di cui sopra ad oggi non è stato ancora emanato;

**RITENUTO** di confermare le aliquote IMU attualmente vigenti anche per l'anno 2023, ritenute in grado di consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e di garantire l'erogazione dei servizi comunali;

**CONSIDERATO** che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente 1 nella seduta del 20/12/2022 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi per alzata dimano e per appello nominale;

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU nelle misure attualmente vigenti, ovvero:
  - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille e detrazione nella misura massima di € 200,00,
  - b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille,
  - c. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 21/12/2022

- d. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 2. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 66 del 21/12/2022**

OGGETTO:

**ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**RISTAURI LETIZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).